



Corte d' Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

**MODIFICA DEL DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE MISTA - SCRITTA ED IN PRESENZA -
UDIENZA DEL 27 NOVEMBRE 2020**

Il Presidente

visto il proprio decreto del 30/10/2020, per lo svolgimento dell'udienza del 27 novembre 2020, mediante trattazione mista - scritta ed in presenza -;

vista l'ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della Salute (pubblicata sulla G.U. n. 284 del 14-11-2020), che, nel preambolo, tra l'altro, recita:

“Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020; Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre 2020 del Comitato tecnico - scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020”;

visto l'art. 1 di detta ordinanza che recita: *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2;"*

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020; rilevato che, ad oggi, la Regione Puglia, è classificata come "Zona arancione", con "Livello di rischio medio – alto", cui si applicano, tra le altre, le seguenti restrizioni: *"Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità";* Divieto di ingresso e uscita dalla regione e divieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza *salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune;* Chiusura degli esercizi commerciali all'interno centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, *salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole..";* *Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile";* *"Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza";*

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, in forza della quale, sono inserite in "area arancione" (rischio medio – alto): Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, ed in "area rossa" (rischio alto): Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano;

rilevato che, nella "zona Rossa", vigono le seguenti principali restrizioni *"Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità; Divieto di ingresso e uscita dalla regione e di circolazione all'interno del territorio, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio o assicurare la didattica in presenza";*

rilevato che i Giudici Ausiliari addetti alla Sezione, componenti del collegio dell'udienza del 27/11/2020, risiedono fuori della Regione Puglia;

ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare, al massimo, il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione, modificare parzialmente il predetto decreto del 30/10/2020, nel senso che l'udienza sarà trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori, ferme restando tutte le altre prescrizioni e previsioni contenute nel ridetto decreto;

P.Q.M.

MODIFICA

il proprio decreto del 30/10/2020, come segue:

DISPONE

che tutte le cause fissate per l'udienza del 27/11/2020 si svolgano, mediante trattazione scritta, in absentia, come segue:

A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.: le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza - all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisori), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:

B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà

applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare cartolarmente, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea; nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

CONFERMA

nel resto, il predetto decreto del 30 ottobre 2020;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle sole parti interessate ai procedimenti per i quali era stata disposta la trattazione "in

presenza”¹, e per l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione "trattazione scritta", ex art. 221 della legge n. 77 del 2020;

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

-
- ¹ 1) R.G.V.G. nn. 383/2020, relatore Pres. LABELLARTE;
 - 2) R.G.V.G. n. 596/2020, relatore Pres. LABELLARTE;
 - 3) R.G.V.G. n. 487/2020, relatore Pres. LABELLARTE, in sostituzione del precedente relatore Cons. CALVANESE: fascia oraria - ore 9,30 – 10,00;
 - 4) R.G.V.G. n. 2138/2018, relatore Avv. DI FONSO;
 - 5) R.G.V.G. n. 421/2018 (reclamo avverso decreto di nomina di amministratore di sostegno, relatore Avv. DI FONSO: fascia oraria 10,00 – 10,30;
 - 6) R.G.V.G. n. 1895/2019, relatore Avv. DINISI;
 - 7) R.G.V.G. n. 2035/2019, relatore Avv. DINISI;
 - 8) R.G.V.G. nn. 517- 518- 519- 520, relatore Avv. DINISI;
 - 9) n. 541/2020, relatore Avv. DINISI;
 - 10) n. 501/2020, relatore Avv. DINISI: fascia oraria: ore 10,30 – 12,00;
 - 11) R.G.V.G. n. 1863/2019; relatore Avv. CAPASSO;
 - 12) R.G.V.G. n. 497/2020; relatore Avv. CAPASSO;
 - 12) R.G.V.G. n. 527/2020; relatore Avv. CAPASSO; fascia oraria 12,00 – 12,30;

Bari, 16 novembre 2020.

Il Presidente della Sezione

Filippo Labellarte

A handwritten signature in black ink, reading "Filippo Labellarte". The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.